



REGOLAMENTO

PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

E PER LA CONCESSIONE DI LAVORI E SERVIZI

INDICE

| | |
|--|-----------|
| SEZIONE I – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNI | 5 |
| Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento | 5 |
| Art. 2 – Definizioni | 5 |
| Art. 3 – Principi applicabili | 7 |
| Art. 4 – Pubblicità del Regolamento | 8 |
| Art. 5 – Clausola di flessibilità | 8 |
| Art. 6 – Aggiornamenti | 8 |
| Art. 7 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie | 8 |
| | |
| SEZIONE II – DEI CONTRATTI PUBBLICI | 9 |
| | |
| PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI | 9 |
| Art. 8 – Oggetto e ambito di applicazione | 9 |
| Art. 9 – Importi delle soglie comunitarie | 9 |
| Art. 10 – Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto pubblico | 9 |
| Art. 11 – Contratti misti, contratti con pluralità di committenti, centrali di committenza | 9 |
| Art. 12 – Fasi della procedura di acquisizione | 10 |
| Art. 13 – Compiti e funzioni | 11 |
| | |
| PARTE II - DEGLI OPERATORI ECONOMICI | 12 |
| | |
| TITOLO I - CATEGORIE DI OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE | 12 |
| Art. 14 – Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione | 12 |
| Art. 15 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione | 13 |
| Art. 16 – Modalità di definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi | 14 |
| Art. 17 – Avvalimento | 14 |
| | |
| TITOLO II - SISTEMI DI QUALIFICAZIONE | 14 |
| Art. 18 – Sistema di qualificazione istituito e gestito in proprio dalla Società o da terzi enti aggiudicatori o in modo condiviso tra la Società e altri enti aggiudicatori | 14 |
| Art. 19 – Qualificazione mediante applicazione dell'articolo 136 del Codice dei contratti pubblici | 15 |
| Art. 20 – Qualificazione mediante applicazione dell'art. 135 del Codice dei contratti pubblici | 15 |
| Art. 21 – Qualificazione negli affidamenti ad oggetto misto | 16 |
| | |
| PARTE III - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | 16 |
| | |
| TITOLO I - PROCEDURE DI SCELTA PER GLI APPALTI | 16 |
| Art. 22 – Procedure di scelta | 16 |
| | |
| TITOLO II - PROCEDURE DIFFERENTI DALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA | 17 |
| Art. 23 – Procedure aperte, procedure ristrette, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione, accordo quadro, procedura negoziata preceduta da un avviso che indice una gara, sistemi dinamici di acquisizione | 17 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 24 – Criteri di scelta dell’offerta e di verifica dell’anomalia | 17 |
| TITOLO III -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA | 17 |
| Art. 25 – Procedura negoziata senza previa indizione di gara | 17 |
| Art. 26 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per approvvigionamenti di lavori | 19 |
| Art. 27 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per approvvigionamenti di servizi e di forniture | 20 |
| Art. 28 – Procedura negoziata preceduta da invito pubblico per l’approvvigionamento di lavori. | 21 |
| Art. 29 – Comunicazioni e pubblicità | 22 |
| Art. 30 – Criteri di scelta della migliore offerta | 22 |
| TITOLO IV - PROCEDURE DI SCELTA PER LE CONCESSIONI | 22 |
| Art. 31 – Concessioni di servizi | 22 |
| Art. 32 – Concessioni di lavori pubblici | 22 |
| TITOLO V - GARANZIE | 22 |
| Art. 33 – Garanzie a corredo dell’offerta e di esatto adempimento | 22 |
| PARTE IV - DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 23 |
| Art. 34 – Conclusione e stipulazione del contratto | 23 |
| PARTE V - DELLA PICCOLA CASSA | 23 |
| Art. 35 – Piccola cassa | 23 |
| PARTE VI - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE | 24 |
| Art. 36 – Transazione | 24 |
| Art. 37 – Arbitrato | 24 |
| PARTE VII - NORME FINALI | 24 |
| Art. 38 – Richiami normativi | 24 |
| Art. 39 – Norma di chiusura Sezione II | 24 |
| SEZIONE III – DEI CONTRATTI PRIVATI | 26 |
| PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI | 26 |
| Art. 40 – Oggetto e ambito di applicazione | 26 |
| Art. 41 – Pubblicità | 26 |
| Art. 42 – Fasi della procedura di acquisizione | 26 |
| Art. 43 – Compiti e funzioni | 26 |
| PARTE II – DEGLI OPERATORI ECONOMICI | 27 |
| Art. 44 – Requisiti degli Operatori | 27 |

| | |
|---|-----------|
| PARTE III – DELLE REGOLE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE | 28 |
| TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI | 28 |
| Art. 45 – Procedure di scelta | 28 |
| Art. 46 – Criteri di scelta della procedura | 28 |
| Art. 47 – Criteri di scelta della migliore offerta | 28 |
| Art. 48 – Clausola di non vincolatività | 28 |
| Art. 49 – Fase di negoziazione | 29 |
| TITOLO II - RACCOLTA DI OFFERTE PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO | 29 |
| Art. 50 – Elementi dell’avviso pubblico | 29 |
| Art. 51 – Pubblicità | 30 |
| Art. 52 – Contenuto delle offerte | 30 |
| Art. 53 – Ricezione e verifica di regolarità delle offerte | 31 |
| Art. 54 – Valutazione delle offerte | 31 |
| TITOLO III - SELEZIONE PER NUMERO CHIUSO DI OPERATORI | 32 |
| Art. 55 – Criteri di individuazione degli Operatori economici | 32 |
| Art. 56 – Numero di Operatori economici da consultare | 32 |
| Art. 57 – Elementi essenziali della lettera d’invito | 33 |
| Art. 58 – Manifestazione d’interesse | 33 |
| TITOLO IV - AFFIDAMENTO DIRETTO AD OPERATORE INDIVIDUATO | 34 |
| Art. 59 – Ipotesi di ricorso all’affidamento diretto ad Operatore individuato | 34 |
| PARTE IV - DELLA CONCLUSIONE, STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 35 |
| Art. 60 – Conclusione del Contratto privato | 35 |
| Art. 61 – Garanzie | 35 |
| Art. 62 – Pagamenti | 35 |
| Art. 63 – Variazioni in corso di esecuzione | 35 |
| PARTE V – DELLA PICCOLA CASSA | 36 |
| Art. 64 – Piccola cassa | 36 |
| PARTE VI - NORME FINALI | 36 |
| Art. 65 – Clausola di chiusura | 36 |

SEZIONE I – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. **Cervino S.p.A.** (“Società”) è concessionaria del servizio pubblico di trasporto funiviario nel Comune di Valtournenche, Chamois, Torgnon ai sensi della legge regionale della Valle d'Aosta 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), in base al diritto speciale ed esclusivo concesso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in forza di deliberazioni di Giunta regionale n. 2903 in data 23.10.09.
2. Il capitale sociale della Società è detenuto dalla Finaosta – Finanziaria Regionale della Valle d'Aosta S.p.A., nella misura del 86,33%, dal comune di Valtournenche nella misura del 3,12%, da Comune di Torgnon nella misura del 7,19%, e da altri azionisti nella misura del 3,36%.
3. Con decisione n. 497/2015 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito che la normativa ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 non si applica per gli appalti aggiudicati per scopi diversi dalle attività dei settori speciali agli enti aggiudicatori che siano imprese pubbliche, ossia soggetti di diritto privato, a mente dell'art. 217 del decreto legislativo n. 163/2006, evidenziando come allorché si versi in tema di appalti aggiudicati per scopi diversi dalle attività nei settori speciali, la sottrazione alla direttiva 2004/17/CE non comporta l'espansione della direttiva 2004/18/CE, ma piuttosto la sottrazione ad entrambe le direttive.
4. La Società, al fine di adeguare le regole organizzative interne alla realtà giuridica descritta al comma 3, ha inteso redigere e adottare un nuovo Regolamento dell'attività contrattuale, destinato a disciplinare le modalità di affidamento sia dei contratti sottoposti decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia di quella aventi natura di diritto privato e assoggettati alle disposizioni del Codice Civile.
5. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Società:
 - a) (SEZIONE II – DEI CONTRATTI PUBBLICI) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria e per la concessione di lavori e di servizi, strumentali alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto, così come definite dall'art. 118 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché ogni attività connessa e dipendente), in applicazione degli artt. 36, comma 8, e 164 del decreto medesimo;
 - b) (SEZIONE III – DEI CONTRATTI PRIVATI) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore del contratto, per scopi diversi da quelli indicati nella precedente lettera a).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della applicazione e della interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

“**Regolamento**”: il presente documento.

“**Codice dei contratti pubblici**”: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori



dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione "Codice dei contratti pubblici" si compie un richiamo recettizio automatico sia al decreto legislativo n. 50/2016, sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o sia derogato da norme legislative regionali, si applica l'art. 40 del Regolamento.

"Società": Cervino S.p.A., che, nell'ambito di applicazione della Sezione II del Regolamento, opera quale ente aggiudicatore ai sensi del comma 1, lett. e), dell'art. 3 del Codice dei contratti pubblici, in qualità di impresa pubblica titolare di diritti speciali o esclusivi concessi dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

"Rappresentante": il Presidente e/o l'Amministratore delegato e/o il Procuratore investito della capacità a contrarre.

"Attività vincolata": le attività della Società relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto, così come definite dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici, nonché ogni attività connessa e dipendente.

"Attività privata": le attività della Società diverse dall'Attività vincolata e quindi rimesse alla comune autonomia negoziale di diritto privato.

"Atto concessorio": l'atto, in forma di convenzione, decreto, autorizzazione o in ogni altra forma e modo previsto dalla normativa, che legittima la Società ad espletare l'Attività vincolata, delimitandone e regolamentandone gli ambiti, e che la legittima all'uso dei beni rientranti nell'Attività medesima.

"Contratti pubblici": i contratti d'appalto o di concessione conclusi dalla Società afferenti all'Attività vincolata.

"Contratti privati": i contratti d'appalto o di concessione afferenti all'Attività privata.

"Operatore economico" o "Operatori economici": soggetti che offrono sul mercato in modo stabile e continuativo lavori, servizi o forniture.

"Invito pubblico": informativa, riferita a tutti gli operatori economici di un determinato settore di mercato, pubblicata nel profilo di committente, con la quale la Società informa dell'intenzione di giungere alla stipulazione di un contratto d'appalto o di concessione rendendosi disponibile a ricevere candidature entro un termine perentorio.

L'invito pubblico non è una proposta contrattuale *ex art. 1326 del codice civile*. L'invito pubblico non è una offerta al pubblico *ex art. 1336 del codice civile*. L'invito pubblico non ha l'effetto di aprire formalmente la negoziazione precontrattuale, la quale è aperta solo con la candidatura e, pertanto, non si applicano gli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L'invito pubblico rappresenta una indagine di mercato della Società, senza effetti o vincoli giuridici.

"Candidatura": la dichiarazione posta in essere da un determinato operatore economico, preceduta da invito pubblico, mediante la quale lo stesso manifesta la richiesta di aprire una negoziazione con la Società. La candidatura non rappresenta una proposta *ex art. 1326 del*

codice civile. L'operatore economico che ha posto in essere una candidatura a negoziare è definito "**Candidato**".

"Soggetto offerente" o **"offerente"**: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

"Soggetto contraente" o **"Contraente"**: il soggetto che stipula un contratto con la Società.

"Profilo del committente": <http://www.cervinia.it>, ossia il sito informatico della Società in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative agli affidamenti.

"Settori speciali", sono le attività rientranti nei settori del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali, dello sfruttamento di area geografica, come definiti negli articoli 115 - 121 del Codice degli appalti.

"Codice identificativo gara (C.I.G.)": il codice acquisito sul portale internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture oggetto della Sezione II.

"Codice unico di progetto (C.U.P.)": il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l'identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture oggetto della Sezione II che configurano "progetti di investimento pubblico", in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3 – Principi applicabili

1. Il Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto:

- a) dei principi comunitari a tutela della concorrenza, dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("UE") o definiti o desumibili dallo stesso alla luce delle pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quali:
 - a.1) la libera circolazione delle merci in tutto il territorio della UE;
 - a.2) il diritto di stabilimento;
 - a.3) la libera prestazione di servizi in tutto il territorio della UE;
 - a.4) la parità di trattamento tra Operatori economici comunitari, principio perseguibile anche attraverso una concreta e fattuale non discriminazione tra di essi in relazione alle attività richieste per l'affidamento o l'esecuzione del contratto, nonché mediante il riconoscimento reciproco di atti, certificati e documenti di autorità comunitarie;
 - a.5) la congruità tra i requisiti soggettivi richiesti all'Operatore economico per l'affidamento e l'oggetto del contratto;
 - a.6) la trasparenza e conoscibilità delle attività poste in essere;
 - a.7) la pubblicità della volontà di affidare lavori, servizi e forniture e dell'esito degli affidamenti;
 - a.8) la proporzionalità della modalità di affidamento rispetto al potenziale mercato di riferimento;
 - a.9) la tutela dell'ambiente e dell'efficienza energetica.
- b) dei principi e delle norme dell'ordinamento italiano, quali:
 - b.1) i principi di tutela dell'Attività vincolata tra cui: sicurezza dell'Attività; garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e tutela dei diritti del passeggero; tutela

- dell'ambiente; rispetto delle condizioni che giustificano l'istituzione di oneri di servizio di trasporto pubblico (atti istitutivi e relativi a tariffe, tasse e diritti);
- b.2) i principi di leale negoziazione e contrattazione: ricerca della qualità delle prestazioni; ricerca dell'affidabilità degli Operatori economici; economicità; buona fede nelle trattative precontrattuali ex artt. 1337 e 1338 del codice civile;
 - b.3) i principi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela del lavoratore;
 - b.4) i principi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
 - b.5) i principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Attività vincolata.
2. La Società, nel rispetto del Regolamento, applica e chiede al Contraente di porre in essere ogni misura prevista dalla normativa:
- a) in materia di lavoro, sia a fini retributivi, contributivi e di ritenzione fiscale nonché ogni norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in quanto applicabile alle Sezioni II e III;
 - b) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compresa la necessaria acquisizione del C.U.P., ove richiesto, e del C.I.G. funzionale all'avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture oggetto della Sezione II.

Art 4 – Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione presso gli uffici amministrativi della Società.

Art. 5 – Clausola di flessibilità

1. Le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione del Consiglio di Amministrazione della Società.
2. Dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento che non siano attuazione di norme imperative non può in ogni caso derivare, direttamente o indirettamente, nocimento agli interessi imprenditoriali della Società.

Art. 6 – Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'attuazione dell'intervento normativo sia rimessa alla discrezionalità della Società.

Art. 7 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2017.
2. Rimangono regolate dalle disposizioni precedenti impartite dalla Società tutte le procedure che hanno avuto avvio in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento.

SEZIONE II – DEI CONTRATTI PUBBLICI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente Sezione disciplina le modalità di affidamento, conclusione ed esecuzione dei Contratti pubblici strumentali allo svolgimento dell'Attività vincolata il cui valore stimato, determinato a norma dell'art. 10, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie di cui all'art. 9.

Art. 9 – Importi delle soglie comunitarie

1. Al momento di adozione del Regolamento le soglie di rilevanza comunitaria sono:
 - a) 418.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per forniture e servizi;
 - b) 5.225.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per lavori;
 - c) 1.000.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per servizi elencati all'allegato IX del Codice dei contratti.
2. Le soglie di rilevanza comunitaria di cui al precedente comma sono suscettibili di revisione periodica sulla base dei provvedimenti della Commissione dell'Unione Europea, che trovano applicazione diretta e modificano in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento nell'ordinamento interno ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine ultimo prescritto per tale recepimento.
3. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture al fine di eludere l'osservanza dei limiti di importo di cui al comma 1.

Art. 10 – Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto pubblico

1. Il valore del Contratto pubblico è stimato dalla Società al momento dell'avvio della procedura di acquisizione.
2. Il valore stimato del Contratto pubblico è determinato, per ogni fine previsto nella presente Sezione, dall'importo totale pagabile dalla Società al futuro Soggetto contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni e gli eventuali rinnovi.
3. In caso di obbligazione non pecuniaria, la Società tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.
4. La Società per determinare il valore stimato applica l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 11 – Contratti misti, contratti con pluralità di committenti, centrali di committenza

1. I contratti misti sono contratti che hanno ad oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; servizi e forniture; lavori, servizi e forniture.
2. Al fine dell'accertamento sull'applicabilità oggettiva della presente Sezione, ai sensi dell'art. 8, comma I, nonché dell'applicazione di ogni altro articolo della presente Sezione che preveda una soglia economica di applicazione, si applica l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici.

3. L'applicazione del presente articolo mira ad evitare l'elusione nonché la limitazione o la distorsione della concorrenza.
4. Per i fini di cui al comma 3, la Società può unire in un unico contratto misto lavori, servizi, forniture se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) i lavori, i servizi, le forniture sono collegati e strumentali tra di loro;
 - b) i lavori, i servizi, le forniture sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.
5. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 4, la Società, nel caso di propri lavori, servizi, forniture da eseguirsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, forniture di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del soggetto che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.
6. La Società può stipulare i predetti accordi o convenzioni con:
 - a) soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
 - b) o con soggetti e partner commerciali privati; in tal caso la Società ha l'onere di prevedere nell'accordo o nella convenzione il rispetto della presente Sezione nella scelta dell'Operatore economico.
7. La Società ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza.
8. La Società ha facoltà di delegare a terzi, previo accordo scritto, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità, nei casi previsti dalla legge.

Art. 12 – Fasi della procedura di acquisizione

1. Nel rispetto delle strategie e delle politiche di acquisizione delle risorse esterne stabilite per il conseguimento degli obiettivi aziendali, la procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per le ipotesi previste nell'art. 35, è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:
 - a) la decisione di avvio della procedura di acquisizione;
 - b) la selezione della migliore offerta;
 - c) la proposta di aggiudicazione;
 - d) l'aggiudicazione;
 - e) la verifica del possesso dei requisiti;
 - f) la stipulazione del Contratto pubblico.
2. La decisione di avvio della procedura di acquisizione contiene, di norma, le indicazioni relative:
 - a) all'accertamento della necessità ed opportunità di ricorrere ad approvvigionamenti esterni;
 - b) all'accertamento della copertura finanziaria;
 - c) all'oggetto del Contratto pubblico, alla sua forma e alle clausole ritenute essenziali;
 - d) alla procedura per l'individuazione degli offerenti;

- e) al criterio per la scelta dell'offerta migliore;
 - f) al responsabile del procedimento. Qualora non individuato, il Rappresentante ricopre il ruolo di responsabile del procedimento.
3. La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure e sulla base di uno dei criteri previsti dalla presente Sezione e dal Codice dei contratti pubblici.
 4. La proposta di aggiudicazione è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della valutazione delle offerte presentate.
 5. L'aggiudicazione richiede l'adozione di uno specifico atto da parte del Consiglio di Amministrazione o del Rappresentante, in forma autonoma oppure tramite successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.
 6. E' facoltativa l'adozione della decisione di avvio della procedura di acquisizione e quella della proposta di aggiudicazione:
 - a) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, rientri nel potere di spesa del Rappresentante;
 - b) per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.
 7. Le fasi di cui al comma 1, lettere da a) a e), sono facoltative nei seguenti casi:
 - a) per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza;
 - b) per acquisizioni di forniture e servizi conseguenti a richieste di preventivi effettuate direttamente dal magazzino, nei limiti di importo di cui all'art. 35.

La verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa è curata dal responsabile del procedimento, successivamente all'aggiudicazione, in conformità alle prescrizioni della presente Sezione e del Codice dei contratti pubblici.

8. Terminata la verifica di cui al comma 7, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di revoca nei casi consentiti dalle norme vigenti, il Rappresentante procede alla stipulazione del Contratto pubblico.

Art. 13 – Compiti e funzioni

1. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione per gli atti ed adempimenti ad esso riservati dallo Statuto, spetta al Rappresentante, lo svolgimento delle fasi di cui all'articolo 12.
2. Il Rappresentante riserva a sé, se non individua una o più figure che svolgono i compiti del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera f):

- a) la redazione del bando di gara, del capitolato d'oneri, della lettera di invito e di ogni altro documento necessario sulla base della procedura prescelta;
 - b) la richiesta del C.U.P., ove necessario, e del C.I.G;
 - c) la scelta degli Operatori economici a cui inviare le lettere di invito;
 - d) lo svolgimento degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del Contraente, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti;
 - e) l'individuazione del miglior offerente, anche mediante la nomina di una apposita commissione;
 - f) la direzione dell'esecuzione del Contratto pubblico;
 - g) la verifica di regolare esecuzione, sia finale sia in corso di esecuzione, dell'adempimento delle attività contrattuali;
 - h) la liquidazione ed il pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - i) ogni altra attività di necessario o utile adempimento anche in base al Codice dei contratti pubblici.
3. Il soggetto individuato dal Rappresentante, che svolge uno o più compiti del responsabile del procedimento e/o una o più delle attività di cui al precedente comma 2, ha potere di firma degli atti compiuti ed è responsabile degli stessi.
 4. Il Rappresentante ha facoltà di decidere se ricorrere a soggetti esterni per il supporto o lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2.

PARTE II - DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TITOLO I - CATEGORIE DI OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 14 – Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture gli Operatori economici, anche consorziati, associati o raggruppati, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. da 45 a 48 del Codice dei contratti pubblici.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:
 - a) che versano nelle condizioni ostative previste dall'art. 80, del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
 - b) che difettano dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito.
3. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettera b), tenuto conto della natura e dell'entità dell'acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e l'oggetto del Contratto pubblico.

4. In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.
5. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.
6. E' vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24.

Art. 15 – Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

1. Fatta eccezione per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture ai sensi dell'art. 35, il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia indicata nell'art. 35 ed inferiore a € 100.000,00, l'accertamento dei requisiti di partecipazione è effettuato mediante controlli a campione, sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva. Per importi superiori a €. 100.000,00 l'accertamento è sistematico. L'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 può essere gestito in proprio dalla Società oppure, su specifico mandato, da terzi enti aggiudicatori o in modo condiviso tra la Società ed altri entri aggiudicatori. Esso è effettuato mediante:
 - a) acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, lett. a);
 - b) richiesta all'Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, lett. b).

Sono fatti salvi gli obblighi di acquisizione della documentazione probatoria attraverso le banche dati centralizzate gestite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive, il Contratto pubblico non è concluso e si procede all'incameramento della cauzione di cui all'art. 33.
4. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento di cui al precedente comma 2, lett. a) nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori alla Società, coadiuvandola in eventuali richieste di conferma ad autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Art. 16 – Modalità di definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

1. A norma dell'art. 133 del Codice dei contratti pubblici, è possibile optare tra le seguenti modalità di definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi degli Operatori economici:
 - a) istituzione e gestione di un proprio sistema di qualificazione o, in base alla facoltà di cui all'art. 134, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, utilizzazione di un sistema di qualificazione di altro ente aggiudicatore;
 - b) applicazione dell'art. 136 del Codice dei contratti pubblici;
 - c) accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 135 del Codice dei contratti pubblici.
2. Qualunque sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli artt. 87 e 89 del Codice dei contratti pubblici, nonché l'art. 17 del Regolamento.
3. Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati ad operare nell'ambito dell'Attività vincolata.

Art. 17 – Avvalimento

1. Nel rispetto dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, sono consentite le sole forme di avvalimento in cui l'Operatore economico che si avvale di mezzi e di risorse di terzi adempia in modo compiuto ed esauriente all'onere di dare prova, mediante originale o copia conforme, del contratto che lo lega all'Operatore economico ausiliario.
2. Il contratto tra Operatore economico avvalente ed ausiliario deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) l'oggetto: le determinate e specifiche risorse avvalse e/o i determinati e specifici mezzi avvalsi;
 - b) la causa: funzione economico sociale del contratto;
 - c) ogni altro elemento che legittimi l'avvalimento.
3. Il contratto, per poter avere l'effetto dell'avvalimento, deve essere valido e lecito in base all'ordinamento vigente.

TITOLO II - SISTEMI DI QUALIFICAZIONE

Art. 18 – Sistema di qualificazione istituito e gestito in proprio dalla Società o da terzi enti aggiudicatori o in modo condiviso tra la Società e altri enti aggiudicatori

1. Per ciascun settore merceologico o per ciascuna categoria generale di approvvigionamenti, è possibile alternativamente:
 - a) istituire un proprio sistema di qualificazione;

- b) avvalersi della facoltà di cui all'art. 134, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, ossia di utilizzare il sistema di qualificazione di altro ente aggiudicatore.
2. Nel caso di istituzione di un proprio sistema di qualificazione si applica l'art. 134 del Codice dei contratti pubblici.
 3. Nel caso di utilizzo di un sistema di qualificazione già istituito e gestito da un altro ente aggiudicatore, è necessario stipulare apposita convenzione che preveda le modalità di utilizzazione del sistema di qualificazione ed assicuri la legittima e corretta gestione del sistema di qualificazione sino al termine della convenzione.
 4. E' possibile stipulare una o più convenzioni con terzi enti aggiudicatori per l'istituzione di sistemi di qualificazione a gestione ed utilizzazione congiunta.
 5. La Società, se limita la partecipazione ad una selezione e/o sceglie tra i soggetti previamente individuati con i sistemi di qualificazione previsti nel presente articolo, indica ciò nei documenti di gara o di selezione, specificando l'inammissibilità alla procedura degli Operatori economici ivi non compresi.
 6. Anche nel caso in cui sia stato istituito un proprio sistema di qualificazione o sia stata stipulata apposita convenzione con altro ente aggiudicatore, è possibile applicare, alternativamente al sistema di qualificazione per singoli approvvigionamenti, le metodologie dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c), come specificate negli artt. 19 e 20 del Regolamento.

Art. 19 – Qualificazione mediante applicazione dell'articolo 136 del Codice dei contratti pubblici

1. E' comunque sempre consentito optare per l'applicazione della normativa in materia di qualificazione prevista per i settori ordinari ai sensi dell'art. 136 del Codice dei contratti pubblici.
2. In caso di applicazione del comma precedente, è possibile integrare i requisiti previsti normativamente anche al fine di meglio perseguire i fini posti all'art. 3, comma 1, lettera b.1).

Art. 20 – Qualificazione mediante applicazione dell'art. 135 del Codice dei contratti pubblici

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 135 del Codice dei contratti pubblici, è possibile fissare criteri di qualificazione degli Operatori economici su base discrezionale, al fine di meglio perseguire i fini posti all'art. 3, comma 1, lett. b.1) del Regolamento.
2. Per quanto riguarda la determinazione della capacità economico-finanziaria e della capacità tecnico-organizzativa, i criteri a cui attenersi sono connessi alle finalità dello specifico affidamento con osservanza delle peculiari esigenze dell'Attività vincolata. Nel determinare i peculiari requisiti di capacità richiesti agli Operatori economici, ci si basa sulle norme e regolamenti di settore.
3. Oltre alla comprova dei requisiti mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è possibile chiedere agli Operatori economici di provare già in sede di gara il possesso dei requisiti di cui al

comma precedente con particolare attenzione per quelli tecnici-organizzativi, anche mediante prove pratiche o simulazioni di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Si applica l'art. 15, comma 4, del Regolamento.

Art. 21 – Qualificazione negli affidamenti ad oggetto misto

1. In caso di affidamento ad oggetto misto, devono essere fissati distinti criteri economico-finanziari e tecnico-organizzati per ogni prestazione di lavoro, servizio o fornitura oggetto dell'affidamento.
2. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti fissati a norma del comma precedente.

PARTE III - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

TITOLO I - PROCEDURE DI SCELTA PER GLI APPALTI

Art. 22 – Procedure di scelta

1. Per l'individuazione del Soggetto contraente, si può utilizzare:
 - a) la procedura aperta;
 - b) la procedura ristretta;
 - c) la procedura negoziata con previa indizione di gara;
 - d) la procedura negoziata senza previa indizione di gara;
 - e) il dialogo competitivo;
 - f) partenariato per l'innovazione.
2. La procedura aperta è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, ogni Operatore economico interessato può presentare un'offerta.
3. La procedura ristretta è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, ogni Operatore economico interessato può chiedere di partecipare, ma soltanto gli Operatori economici invitati possono presentare un'offerta.
4. La procedura negoziata, con o senza previa indizione di gara, è la procedura in cui Operatori economici consultati dalla Società negoziano con essa le condizioni del Contratto pubblico.
5. Il dialogo competitivo è una procedura nella quale la Società, in caso di acquisizioni di lavori, servizi e forniture particolarmente complessi ed a seguito della pubblicazione di un bando di gara, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le rispettive offerte.
6. Il partenariato per l'innovazione è una procedura volta a consentire lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e l'acquisto successivo delle forniture, dei servizi o dei lavori che ne risultano, senza la possibilità di ricorrere a soluzioni già disponibili sul mercato.

7. La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni della presente Sezione.

TITOLO II - PROCEDURE DIFFERENTI DALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA

Art 23 – Procedure aperte, procedure ristrette, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione, accordo quadro, procedura negoziata preceduta da un avviso che indice una gara, sistemi dinamici di acquisizione

1. In caso di esperimento di una procedura di cui all'art. 22, comma 1, lett. a), b), c), e) e f) si applicano le relative norme e disposizioni del Titolo VI, Capo I, del Codice dei contratti pubblici, salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. L'avviso periodico indicativo di cui all'art. 127 del Codice dei contratti pubblici è facoltativo e, se posto in essere, è pubblicato nel Profilo di committente e nei siti informatici di cui all'art. 130, del Codice dei contratti pubblici, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'art. 129 del Codice dei contratti pubblici è pubblicato nel profilo di committente e nei siti informatici di cui all'art. 130, del Codice dei contratti pubblici, con le modalità ivi previste.
4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Si applicano i termini di cui all'art. 122 del Codice dei contratti pubblici e le modalità di pubblicazione di cui all'art. 130 del Codice dei contratti pubblici.
6. La Società può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Art. 24 – Criteri di scelta dell'offerta e di verifica dell'anomalia

1. Nei casi di cui all'art. 23, la selezione dell'a migliore offerta è effettuata compiendo alternativamente o una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso, o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nei casi di cui all'art. 23, si applicano le norme in materia di criteri di selezione delle offerte e di verifica delle offerte anormalmente basse richiamate, con precisazioni, dagli artt. 122 e 133, del Codice dei contratti pubblici.
3. In tema di verifica dell'anomalia si applica l'art. 97 del Codice dei contratti.

TITOLO III -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA

Art. 25 – Procedura negoziata senza previa indizione di gara

1. E' possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, indipendentemente dal valore stimato dell'acquisizione, nei casi di cui all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici.

2. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è altresì consentita in base a quanto stabilito dagli artt. 26, 27 e 28, previa consultazione di uno o più Operatori economici, se sussistono nel numero ivi indicato soggetti idonei.
3. La consultazione è di norma effettuata attraverso l'invio di una lettera di invito, volta a sollecitare un'offerta, cui è allegato un capitolato d'oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei lavori, servizi o forniture da acquisire. Per gli acquisti di uso corrente o di agevole identificazione, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella lettera d'invito.
4. L'Operatore economico non ha nulla a pretendere o chiedere nei confronti della Società se non ha inviato la propria offerta o la stessa è inidonea o è stata ricevuta dalla Società oltre il termine dato.
5. In caso di ricevimento di idonea offerta, la Società valuta la stessa e, se reputata congrua e conveniente, la sottopone all'ottenimento delle eventuali approvazioni, nulla osta o altri atti autorizzativi o concessori da parte degli enti competenti.
6. La Società si riserva di non concludere il Contratto pubblico se l'offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso e si riserva alternativamente di:
 - a) formulare una accettazione condizionata o con specifiche, la quale equivale ad accettazione non conforme alla proposta e, quindi, a nuova proposta, a norma dell'art. 1326, ultimo comma, del codice civile;
 - b) inviare lettera di invito a diverso Operatore economico.
7. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'informativa dell'intenzione della Società di giungere alla conclusione di un Contratto pubblico;
 - b) l'oggetto dell'acquisizione e le relative caratteristiche tecniche, precisate anche mediante progettazione o messa a disposizione di altri documenti;
 - c) l'importo massimo previsto dell'acquisizione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) la specificazione che la lettera inviata ha natura di invito ad offrire, creando l'effetto di sollecitare una formale proposta contrattuale ex art. 1326 del codice civile;
 - e) gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi;
 - f) la richiesta di formalizzazione dell'offerta complessiva e incondizionata;
 - g) le eventuali garanzie richieste;
 - h) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo in giorni di validità della stessa;
 - i) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - l) il criterio di aggiudicazione prescelto;

- m) gli elementi di valutazione e le relative ponderazioni, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - n) l'eventuale utilizzo del meccanismo di esclusione automatica nel caso del prezzo più basso;
 - o) la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta;
 - p) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
 - q) l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - r) le modalità ed i termini di pagamento;
 - s) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
8. Gli Operatori economici da consultare sono individuati dalla Società:
- a) attingendo dagli Operatori economici che hanno risposto all'Invito pubblico nel caso di cui all'art. 26, comma 1, lett. e);
 - b) tramite ricerca di mercato, condotta anche attraverso la pubblicazione di un avviso nel Profilo del committente.

Art. 26 – Procedura negoziata senza previa indizione di gara per approvvigionamenti di lavori

1. L'approvvigionamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione:
- a) diretta di un solo Operatore economico, per le acquisizioni di valore stimato inferiore o uguale a 50.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; la consultazione diretta di un solo Operatore economico deve essere supportata da adeguata motivazione, anche in ordine alla congruità dell'offerta;
 - b) di almeno tre Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 50.000,00 euro ed inferiore o uguale a 250.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - c) di almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 250.000,00 euro ed inferiore o uguale a 1.250.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) di almeno dieci Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 1.250.000,00 euro ed inferiore o uguale a 2.500.000,00 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - e) degli Operatori economici che, sulla base di quanto stabilito all'art. 28, abbiano risposto all'Invito pubblicato nel Profilo di committente mediante presentazione della propria Candidatura, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 2.500.000,00 euro e

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Tale procedura può essere utilizzata, su base volontaria, anche per soglie inferiori di valore laddove si ritenga opportuno dare maggior pubblicità all'affidamento.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il termine per il ricevimento dell'offerta non può essere di norma inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo all'invio della lettera d'invito. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta, compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici.
3. Nel caso in cui, entro il termine dato, tutte le lettere di invito inviate dalla Società non siano seguite da idonea offerta è possibile applicare il comma 1, lettera a).
4. La migliore offerta è selezionata in base ai criteri di cui all'art. 30.

Art. 27 – Procedura negoziata senza previa indizione di gara per approvvigionamenti di servizi e di forniture

1. L'approvvigionamento di servizi, ivi inclusi quelli attinenti all'ingegneria ed all'architettura, o di forniture mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione:
 - a) diretta di un solo Operatore economico, per le acquisizioni di valore stimato inferiore o uguale a 50.000,00 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; la consultazione diretta di un solo Operatore economico deve essere supportata da adeguata motivazione, anche in ordine alla congruità dell'offerta;
 - b) di almeno tre Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 50.000,00 euro ed inferiore o uguale a 100.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - c) di almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 100.000,00 euro ed inferiore o uguale a 250.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) di almeno dieci Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 250.000,00 euro ed inferiore o uguale alla soglia di rilevanza comunitaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Indipendentemente dal valore presunto, per l'affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto l'esternalizzazione di funzioni interne proprie della Società (ad esempio, direzione di esercizio, responsabile della sicurezza, ...) per la loro natura fiduciaria (ad esempio, rappresentanza legale davanti ad un'autorità giurisdizionale; servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai), si può procedere con la consultazione diretta di un solo operatore economico;
3. Prima di procedere all'approvvigionamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura deve valutarsi la possibilità:
 - a) di svolgere le attività mediante uffici interni, di uffici delle società appartenenti al gruppo o uffici di soggetti pubblici previamente convenzionati;

- b) di compiere un approvvigionamento misto, composto da servizi di cui al presente comma da lavori.
4. In caso di approvvigionamenti esterni, i servizi di cui al comma 2 sono affidati ai soggetti di cui all'art. 24 del Codice dei contratti pubblici e, salvo motivate circostanze o necessità, in modo unitario.

Art. 28 – Procedura negoziata preceduta da invito pubblico per l'approvvigionamento di lavori.

- 1 L'affidamento di lavori di valore stimato superiore a 2.500.000,00 euro è preceduto dalla pubblicazione nel Profilo del committente di un invito pubblico volto a sollecitare la presentazione di Candidature da parte degli Operatori economici; ai Candidati ammessi è inviata la lettera di invito. La Società può riservarsi la facoltà, mediante esplicita menzione nell'invito pubblico, di ridurre il numero dei Candidati cui inviare la lettera di invito in base a criteri oggetti e non discriminatori già esplicitati nell'avviso medesimo.
2. L'Invito pubblico, di norma, contiene:
- a) l'informativa dell'intenzione della Società di giungere alla conclusione di un Contratto pubblico;
 - b) la descrizione dell'oggetto del Contratto pubblico, anche mediante rinvii ad altri documenti allegati e inviati o dei quali è possibile la visione presso la sede della Società o eventualmente anche nel Profilo di committente;
 - c) la specificazione che l'invito ha il mero effetto di sollecitare Candidature e non ha i requisiti e gli effetti di una proposta contrattuale ex art. 1326 del Codice Civile o di un invito a proporre;
 - d) la richiesta di formalizzazione della Candidatura;
 - e) la specificazione della natura giuridica e dei contenuti della Candidatura;
 - f) la fissazione degli eventuali requisiti e le relative modalità di attestazione;
 - g) il termine perentorio, non inferiore, di norma, a dieci giorni, per il ricevimento della Candidatura;
 - h) il termine reputato congruo dalla Società per la chiusura delle trattative, in base alla complessità dell'oggetto dell'affidamento ed alle esigenze di celerità della conclusione del Contratto;
 - i) il criterio di valutazione delle offerte.
3. La Candidatura deve, di norma, contenere:
- a) l'espressione della volontà di essere invitati;
 - b) la dichiarazione di consapevolezza che la Candidatura non rappresenta una proposta ex art. 1326 del codice civile e non ha l'effetto di aprire la negoziazione precontrattuale, non essendo pertanto applicabili gli artt. 1337 e 1338 del codice civile;

- c) la dichiarazione di consapevolezza che la Candidatura rappresenta un'indagine di mercato per la Società valevole ai fini dell'individuazione degli Operatori economici cui spedire la lettera di invito;
 - d) la dichiarazione riguardante il possesso dei prescritti requisiti.
4. La lettera di invito contiene, di norma, gli elementi indicati nell'art. 25, comma 7. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a diciassette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta, compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici.
 5. Nel caso in cui, entro i termini dati, non siano pervenute candidature idonee ovvero non siano prevenute offerte idonee, si applica l'art. 26, comma 1, lettera a).

Art. 29 – Comunicazioni e pubblicità

1. La Società informa tempestivamente tutti i soggetti offerenti dell'esito della procedura negoziata senza previa indizione di gara mediante informazione tempestiva in conformità all'art. 76 del Codice dei contratti pubblici.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, l'esito della procedura negoziata di cui all'art. 28 è reso noto anche mediante avviso pubblicato nel Profilo di committente.
3. Sono fatte salve le forme ulteriori di pubblicità prescritte dalla normativa vigente applicabile all'Attività vincolata.

Art. 30 – Criteri di scelta della migliore offerta

1. Nell'individuazione dei criteri di scelta della migliore offerta è possibile applicare l'art. 24 ovvero, in alternativa, dandone adeguata motivazione, di valutare il rapporto qualità/prezzo o il rapporto costo/efficacia delle offerte sulla base di fattori diversi dal solo prezzo nonché la qualifica e l'esperienza del personale impiegato nel Contratto pubblico ove le stesse si riflettano sulla qualità di esecuzione dello stesso.

TITOLO IV - PROCEDURE DI SCELTA PER LE CONCESSIONI

Art. 31 – Concessioni di servizi

1. L'affidamento delle concessioni di servizi è effettuato a norma dell'art. 164 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 32 – Concessioni di lavori pubblici

1. L'affidamento delle concessioni di lavori è effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 164 del Codice dei contratti pubblici.

TITOLO V - GARANZIE

Art. 33 – Garanzie a corredo dell'offerta e di esatto adempimento

1. La Società può richiedere a garanzia dell'offerta e del Contratto pubblico, la prestazione di cauzione, di norma in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, in conformità a quanto previsto rispettivamente negli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti.

2. La garanzia prestata ha natura di penale applicabile in caso di revoca dell'offerta o di parziale o inesatto adempimento del Contratto pubblico.

3.

PARTE IV - DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 34 – Conclusione e stipulazione del contratto

1. Il Contratto pubblico è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto alle offerte è condizionata alla effettiva stipulazione.
2. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto pubblico è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.
3. In caso di stipulazione dell'accordo prima dell'ottenimento di un atto necessario o di revoca di un atto già ottenuto, il Contratto pubblico è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. Il Contratto pubblico è stipulato in forma scritta. La forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali ove si evinca la volontà delle parti contraenti e siano sottoscritte dai legali rappresentanti.
5. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente.
6. Il Contraente si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dalla Società anche prima della conclusione e stipulazione del Contratto pubblico, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata stipulazione del Contratto pubblico, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza.

PARTE V - DELLA PICCOLA CASSA

Art. 35 – Piccola cassa

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a 10.000,00 euro non sono, di norma, richieste la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione né altre formalità.
2. L'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal Rappresentante dai quali risulti il Contraente, l'oggetto e l'ammontare della spesa.
3. In ogni caso non sono consentite le acquisizioni per piccola cassa nelle seguenti ipotesi:
 - a) acquisto di beni e di servizi per i quali siano utilizzabili contratti in corso di validità con consegna prontamente disponibile;
 - b) acquisti di importo superiore al limite sopra fissato o elusivamente frazionati in lotti.

PARTE VI - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Art. 36 – Transazione

1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 208 del Codice dei contratti pubblici.
2. Per gli affidamenti oggetto della presente Sezione si applica l'accordo bonario, a norma degli artt. 205 e 206, del Codice dei contratti.

Art. 37 – Arbitrato

1. Salva diversa esplicita volontà, non si applica l'art. 209 del Codice dei contratti.

PARTE VII - NORME FINALI

Art. 38 – Richiami normativi

1. In materia di comunicazione all'Osservatorio, si applica l'art. 213, comma 9, del Codice dei contratti.
2. In materia di accesso agli atti, si applica l'art. 53 del Codice dei contratti.
3. Per i contratti di sponsorizzazione si applica l'art. 19 del Codice dei contratti.
4. In materia di specifiche tecniche, si applica l'art. 68 del Codice dei contratti.
5. In materia di varianti progettuali in sede di offerta, si applica l'art. 106 del Codice dei contratti.
6. In materia di subappalto si applica l'art. 105 del Codice dei contratti.
7. In materia di piani di sicurezza, si applica il D.Lgs. 81/2008.
8. In materia di informazioni antimafia si applica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
9. In materia di esecuzione del contratto, si applica l'art. 114, comma 8, del Codice dei contratti).

Art. 39 – Norma di chiusura Sezione II

1. La presente Sezione II rappresenta *lex specialis* rispetto alla vigente normativa in materia, in virtù dell'art. 36, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
2. Nei casi in cui nella presente Sezione si faccia esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici, ove lo stesso sia attuato e/o specificato mediante regolamenti attuativi, trovano applicazione anche le relative norme regolamentari in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.
3. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.

4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti o nei regolamenti attuativi, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.

SEZIONE III – DEI CONTRATTI PRIVATI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 – Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente Sezione disciplina le modalità di affidamento, conclusione ed esecuzione dei contratti relativi all'Attività privata, aventi per oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro valore stimato.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Sezione i contratti che riguardano più attività, di cui almeno una sia compresa tra quelle per cui trova applicazione la Sezione II.

Art. 41 – Pubblicità

1. In ragione della natura di diritto privato dei Contratti disciplinati nella presente Sezione, e in ottemperanza ai principi richiamati all'art. 3, possono essere adottate forme di pubblicità, ove funzionali agli interessi della Società.

Art. 42 – Fasi della procedura di acquisizione

1. La procedura di conclusione dei Contratti privati è attuata di norma secondo l'ordine delle seguenti fasi:
 - a) la decisione di acquisto
 - b) l'espletamento della procedura di individuazione del contraente;
 - c) la negoziazione;
 - d) la stipulazione del contratto.
2. La decisione dell'acquisto è di norma corredata dai seguenti elementi:
 - a) l'oggetto e l'importo del Contratto e il fabbisogno che è destinato a soddisfare;
 - b) gli eventuali requisiti richiesti agli Operatori al fine della presentazione dell'offerta.
3. La selezione dell'offerta avviene mediante una delle procedure e sulla base di uno dei criteri stabiliti nella presente Sezione.

Art. 43 – Compiti e funzioni

1. Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione per gli atti ed adempimenti ad esso riservati dallo Statuto, il Rappresentante può individuare il/i soggetto/i cui affidare in tutto o in parte, con esplicitazione dei relativi compiti e funzioni, lo svolgimento delle procedure necessarie per addivenire alla conclusione dei Contratti privati.
2. Fermo restando il quadro di competenze e la ripartizione dei poteri di gestione e di rappresentanza della Società, il soggetto di cui al comma 1 è responsabile degli atti compiuti.

PARTE II – DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 44 – Requisiti degli Operatori

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per la conclusione di Contratti privati gli Operatori economici che siano in possesso della capacità negoziale di diritto privato.
2. Al fine di circoscrivere la scelta tra Operatori economici di maggior affidabilità ed esperienza professionale, possono essere stabiliti requisiti di carattere tecnico o economico, prevedendo:
 - a) condizioni di solidità e solvibilità tali per cui l'Operatore economico non si trovi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" indicate nella Comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in GUCE 2004/C 244);
 - b) determinati livelli di fatturato globale o di fatturato relativo all'attività oggetto dell'affidamento;
 - c) idonee referenze bancarie;
 - d) referenze in ordine al buon esito di contratti in favore di diverso committente;
 - e) determinati standard di dotazione strumentale, di personale, di sedi, di competenze o di know-how;
 - f) certificato di qualità per attività analoghe a quelle oggetto dell'affidamento;
 - g) abilitazioni professionali eventualmente richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento;
 - h) ulteriori requisiti individuati secondo le specificità dell'oggetto dell'affidamento.
3. I requisiti stabiliti secondo quanto previsto nel presente articolo non devono essere tali da compromettere le opportunità derivanti dal confronto competitivo tra Operatori economici e devono, in ogni caso, essere proporzionati al rilievo economico e tecnico dell'oggetto dell'affidamento.
4. I requisiti dovranno essere posseduti direttamente dagli Operatori economici, i quali devono presentare le attestazioni, le certificazioni, le abilitazioni e ogni altro documento previsto da leggi o norme amministrative specifiche. Qualora i requisiti siano posseduti dall'Operatore economico indirettamente, occorrerà valutare la congruità e l'ammissibilità di tale possesso.
5. E' ammessa la partecipazione ad Operatori economici tra loro raggruppati, a condizione che si impegnino, in caso affidamento del Contratto privato, a conferire mandato collettivo speciale a colui che assumerà il ruolo di mandataria; ad assumersi la responsabilità solidale nei confronti della Società, a prescindere dalla natura orizzontale o verticale del raggruppamento ed a mantenere la composizione del raggruppamento per tutta l'esecuzione del Contratto privato, pena la risoluzione dello stesso.
6. L'ammissione ed il limite di ammissione del subappalto, cui si applicano le disposizioni del codice civile, è definito volta per volta. Resta ferma la responsabilità totale e solidale del Contraente per tutto quanto eseguito dal subappaltatore e per ogni conseguenza derivante o connessa al subappalto, fermo restando, in ogni caso, il divieto di subappalto totale o a cascata.

PARTE III – DELLE REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 45 – Procedure di scelta

1. Per l'individuazione del Contraente, la Società può utilizzare una delle seguenti modalità:
 - a) la raccolta di offerte preceduta da avviso pubblico;
 - b) la selezione per numero chiuso di Operatori economici;
 - c) l'affidamento diretto ad Operatore economico individuato.
2. La raccolta di offerte preceduta da avviso pubblico può essere utilizzata indipendentemente dal valore stimato del contratto ed è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, ogni Operatore economico interessato può presentare la propria offerta. L'individuazione del Contraente avviene mediante valutazione delle offerte pervenute entro un termine predefinito, eventualmente prorogabile.
3. La selezione per numero chiuso di Operatori è la procedura in cui solo gli Operatori economici invitati mediante apposita lettera di invito possono presentare un'offerta.
4. La procedura dell'affidamento diretto ad un solo Operatore economico è la procedura in cui la Società negozia con un solo Operatore economico individuato.

Art. 46 – Criteri di scelta della procedura

1. La tipologia di procedura di individuazione del Contraente è discrezionale ed effettuata tenendo conto delle seguenti condizioni:
 - a) il livello di apertura del mercato;
 - b) la ripetitività dell'acquisto;
 - c) l'importo del Contratto;
 - d) le ragioni di urgenza che non consentono di svolgere analisi di mercato;
 - e) la reperibilità del lavoro, servizio o fornitura a condizioni estremamente vantaggiose (es. liquidazioni).

Art. 47 – Criteri di scelta della migliore offerta

1. Nei casi di cui all'art. 45, comma 1, lett. a) e b), la Società seleziona l'offerta compiendo una scelta soltanto economica, economica e tecnica o in alternativa, valutando il rapporto qualità/prezzo o il rapporto costo/efficacia delle offerte sulla base di fattori diversi dal solo prezzo nonché la qualifica e l'esperienza del personale impiegato nel Contratto privato ove le stesse si riflettano sulla qualità di esecuzione dello stesso.

Art. 48 – Clausola di non vincolatività

1. Ogni manifestazione d'interesse alla raccolta di offerte, avviso pubblico, lettera d'invito e, più in generale, ogni atto della Società rivolto all'esterno durante le attività di

individuazione del Contraente deve, di norma, recare una clausola di non vincolatività in forza della quale è richiesto agli Operatori economici di attestare che:

- a) la pubblicazione dell'avviso o l'invio di invito a presentare un'offerta non comporta per la Società alcun obbligo o impegno nei confronti dell'Operatore economico, né costituisce in capo a quest'ultimo diritti, interessi o aspettative tutelabili nei confronti della Società;
- b) la domanda di partecipazione o l'offerta formulata dall'Operatore economico non determinano l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione delle attività di individuazione del Contraente o la instaurazione di fasi di trattativa negoziale;
- c) ogni avviso della Società rivolto all'esterno non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile;
- d) l'iscrizione in elenchi tenuti dalla Società non può oggetto di diritti, interessi o aspettative tutelabili in capo agli Operatori economici né determina, in capo ai medesimi, alcun diritto, interesse o aspettativa tutelati alla consultazione o all'instaurazione di trattative o all'affidamento di contratti;
- e) la Società si riserva espressamente la facoltà di interrompere o sospendere ogni attività di individuazione del Contraente, di recedere dalle eventuali fasi di trattativa, di modificare termini, condizioni e contenuto del bene o prestazione dedotta in Contratto, di riaprire fasi di trattativa con uno o più Operatori economici in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle attività di individuazione del Contraente e senza che ciò possa far sorgere in capo ai proponenti diritti a risarcimento o indennizzo;
- f) tutti gli oneri di formulazione e presentazione dell'offerta rimangono a totale carico in capo all'Operatore economico, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo, restituzione, rimborso in capo alla Società;
- g) il rapporto tra la Società e l'Operatore economico è regolato dal Codice Civile ed ha natura di diritto privato.

Art. 49 – Fase di negoziazione

1. Sino alla definitiva individuazione del Contraente, è sempre ammessa l'apertura di una fase di negoziazione da parte della Società, con uno o più Offerenti, volta ad ottenere condizioni economiche, tecniche o qualitative migliori di quelle contenute nelle offerte ricevute entro i termini originariamente assegnati.

TITOLO II - RACCOLTA DI OFFERTE PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO

Art. 50 – Elementi dell'avviso pubblico

1. L'avviso pubblico di norma contiene:
 - a) la descrizione del lavoro, servizio o fornitura da acquisire;
 - b) i principali elementi del contratto: oggetto, causa, corrispettivo, durata, modalità e termini di adempimento;

- c) i prescritti requisiti;
- d) la data e l'ora di ricevimento delle offerte;
- e) l'avvertenza che le offerte devono considerarsi incondizionate e vincolanti per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso;
- f) la specificazione che la presentazione di offerta da parte degli Operatori economici che intendano costituirsi in raggruppamento deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici e contenere l'impegno a costituire il raggruppamento una volta individuati come Contraente;
- g) l'eventuale avvertenza che il perfezionamento del Contratto privato può avvenire previa verifica del possesso di specifici requisiti di moralità, ivi puntualmente predeterminati, e soltanto in favore dell'Operatore economico che procederà a dimostrare:
 - i.1) il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro;
 - i.2) l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, dei livelli retributivi e delle condizioni stabilite nei contratti collettivi nazionali della categoria;
 - i.3) la regolarità contributiva;
- h) l'eventuale garanzia richiesta per la presentazione dell'offerta e/o per il regolare adempimento delle prestazioni dedotte nel Contratto privato;
- i) la richiesta all'Operatore economico di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- j) l'indicazione del criterio di scelta (se esclusivamente economico ovvero se economico e tecnico);
- k) le modalità di presentazione dell'offerta economica e dell'eventuale offerta tecnica.

Art. 51 – Pubblicità

1. L'avviso pubblico è sottoposto a forme di pubblicità idonee a richiamare l'interesse di un numero sufficientemente ampio di Operatori economici del mercato di riferimento.
2. E' sempre prevista la pubblicazione dell'avviso nel Profilo del Committente.
3. Qualora ritenuto utile può essere disposta la pubblicazione, per estratto, dell'avviso su quotidiani locali o nazionali.
4. Possono altresì essere adottate ulteriori forme di diffusione dell'avviso, anche in analogia a quelle previste nella Sezione II.
5. Qualora si adottino diverse forme di pubblicità, deve tendenzialmente essere garantita la contemporaneità nella loro adozione.

Art. 52 – Contenuto delle offerte

1. Le offerte degli Operatori economici devono di norma contenere:
 - a) la dichiarazione di accettazione di tutto quanto previsto nell'avviso pubblico;
 - b) l'impegno a mantenere ferme le condizioni indicate nella offerta per il periodo indicato nell'avviso;

- c) l'attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per settore d'attività coerente con l'oggetto del Contratto privato;
 - d) l'impegno ad applicare ai dipendenti o ai collaboratori impiegati per l'esecuzione del Contratto condizioni retributive, contributive e giuridiche non inferiori a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria, con esplicita manleva della Società per ogni responsabilità in tal senso;
 - e) le attestazioni del possesso delle capacità civili (assenza di procedure concorsuali o di concordato preventivo o di amministrazione controllata et similia);
 - f) le abilitazioni professionali eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività contrattuale;
 - g) l'attestazione del possesso dei prescritti requisiti;
 - h) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" indicate nella Comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in GUCE 2004/C 244).
3. In caso di Operatore economico straniero la documentazione dovrà essere corrispondente a quella vigente e valida nel paese di appartenenza.
4. E' ammessa la regolarizzazione, il completamento e l'integrazione della documentazione irregolare, incompleta o mancante, mediante assegnazione di termine, eventualmente prorogabile, ferma restando l'esigenza di non dilatare i tempi dell'attività precontrattuale in maniera non corrispondente all'interesse della Società.

Art. 53 – Ricezione e verifica di regolarità delle offerte

1. Le offerte pervenute sono esaminate sotto il profilo della regolarità formale e documentale, entro i termini fissati nell'avviso, e qualora si riscontrassero carenze, all'Operatore economico proponente può essere assegnato un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, per la produzione dei documenti mancanti o per la regolarizzazione di quanto necessario.
2. La selezione delle offerte sulla base dei criteri previsti può essere affidata ad una commissione, all'uopo nominata e formata da soggetti interni e/o esterni di fiducia della Società.

Art. 54 – Valutazione delle offerte

1. La valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui all'art. 47 è effettuata tenendo conto, in via esemplificativa, di uno o più dei seguenti parametri valutativi:
 - a) l'economicità;
 - b) la convenienza finanziaria;
 - c) l'affidabilità del Contraente;
 - d) il rispetto degli elementi rilevanti del rapporto contrattuale;
 - e) la qualità del prodotto o servizio;

- f) l'offerta di condizioni migliorative;
 - g) la piena rispondenza tecnica ai requisiti prestabiliti;
 - h) il rapporto qualità prezzo;
 - i) i costi del ciclo di vita.
2. L'avviso pubblico deve precisare l'ordine di importanza ovvero, se possibile, la ponderazione relativa, espressa con un valore numerico determinato, assegnati a ciascuno dei parametri valutativi adottati.
 3. Della valutazione compiuta è conservata sintetica documentazione, attestante le motivazioni economiche, tecniche o d'opportunità che hanno condotto la commissione a ritenere che l'offerta scelta fosse preferibile fra quelle trasmesse.
 4. La disamina svolta dalla commissione potrà segnalare l'opportunità della promozione di una fase di negoziazione con riguardo ad una o talune offerte pervenute dagli Operatori economici, indicando altresì le ragioni di tale opportunità e gli aspetti da sottoporre a negoziazione.

TITOLO III - SELEZIONE PER NUMERO CHIUSO DI OPERATORI

Art. 55 – Criteri di individuazione degli Operatori economici

1. L'individuazione del Contraente mediante la procedura di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) è posta in essere previa consultazione di uno o più Operatori economici, in base a quanto stabilito dall'art. 56, commi 2, se sussistono nel numero ivi indicato soggetti idonei.
2. Gli Operatori economici da invitare sono individuati:
 - a) attingendo all'anagrafica fornitori della Società o di altre società del gruppo;
 - b) tramite ricerca di mercato;
 - c) mediante la manifestazione d'interesse di cui al successivo art. 58.
3. L'individuazione degli Operatori economici da invitare costituisce l'esito motivato della determinazione dei soggetti competenti secondo quanto stabilito dall'art. 43.
4. La consultazione di norma è effettuata attraverso l'invio di una lettera di invito, volta a sollecitare un'offerta, cui è allegato un capitolato d'oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei lavori, servizi o forniture da acquisire. Per gli acquisti di uso corrente, standardizzati o di agevole identificazione, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella lettera d'invito.

Art. 56 – Numero di Operatori economici da consultare

1. Nel determinare il numero degli Operatori economici da invitare occorre:
 - a) tenere conto del valore del Contratto privato e dell'importanza tecnica o economica dell'acquisizione;
 - b) considerare le esigenze di snellezza operativa e di necessità di celerità nell'espletamento della procedura;

- c) perseguire l'interesse ad esplorare le opportunità offerte dal mercato e a provocare un confronto competitivo tra gli Operatori economici presenti nei settori caratterizzati da maggiore concorrenzialità.
2. Fatto salvo quanto previsto negli artt. 45, comma 2 e 66 del Regolamento, il numero di Operatori economici da interpellare, salva motivata diversa determinazione della Società, deve essere individuato come segue:
- 2.1. per l'approvvigionamento di lavori occorre previamente consultare:
- a) un solo Operatore economico, per le acquisizioni di valore stimato inferiore o uguale a 100.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) almeno tre Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 100.000,00 euro ed inferiore o uguale a 250.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - c) almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 250.000,00 euro ed inferiore o uguale a 1.250.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) almeno dieci Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 1.250.000,00 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- 2.2 per l'approvvigionamento di servizi e forniture occorre previamente consultare:
- a) un solo Operatore economico, per le acquisizioni di valore stimato inferiore o uguale a 100.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) almeno tre Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 100.000,00 euro ed inferiore o uguale a 250.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - c) almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per le acquisizioni di valore stimato superiore a 250.000,00 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
3. E' consentita l'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, salvo diversa previsione contenuta nella lettera d'invito.

Art. 57 – Elementi essenziali della lettera d'invito

1. La lettera d'invito ad offrire contiene di norma gli elementi previsti per l'avviso pubblico di cui all'art. 50, adeguati alle specificità della presente modalità di individuazione del Contraente.

Art. 58 – Manifestazione d'interesse

1. La presentazione delle offerte può essere preceduta dalla pubblicizzazione di una Manifestazione d'interesse a ricevere richieste di invito.
2. La Manifestazione d'interesse:

- a) assegna un termine, eventualmente prorogabile, per la presentazione della richiesta d'invito;
 - b) indica gli eventuali requisiti di partecipazione e ne specifica le modalità di attestazione;
 - c) contiene la clausola di non vincolatività di cui all'art. 48,
 - d) specifica che la Società opererà la scelta degli Operatori economici da invitare in assoluta e insindacabile discrezionalità.
3. Nel caso in cui le richieste di invito ricevute siano superiori al numero di Operatori economici indicato all'art. 56, comma 2, la Società individuerà gli Operatori economici da invitare sulla scorta di criteri liberamente assunti, salva l'indicazione da parte dei soggetti competenti secondo quanto stabilito dall'art. 43 delle motivazioni adottate nella scelta compiuta e della loro rispondenza agli interessi imprenditoriali della Società.

TITOLO IV - AFFIDAMENTO DIRETTO AD OPERATORE INDIVIDUATO

Art. 59 – Ipotesi di ricorso all'affidamento diretto ad Operatore individuato

1. Fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 56, comma 2.1, lett. a) e comma 2.2, lett. a) e 64, l'affidamento diretto ad un Operatore economico individuato può essere disposto, indipendentemente dall'importo dell'acquisizione:
 - a) nel caso di acquisizione di una prestazione o un bene dal fornitore della prestazione o del bene originario;
 - b) nel caso di affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte di società collegate;
 - c) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili che possano compromettere la tutela della incolumità fisica di persone o soggetti ovvero cagionare danni ingenti al patrimonio, i tempi necessari per l'adozione delle procedure di cui ai precedenti Titoli II e III non possano essere rispettati;
2. Oltre alle ipotesi indicate al comma 1, l'affidamento diretto ad un Operatore economico individuato può essere disposto, indipendentemente dall'importo dell'acquisizione e sulla base di una puntuale motivazione:
 - a) qualora nonostante l'esperimento delle precedenti modalità di comparazione tra più offerte, non si sia addivenuto, per motivi indipendenti dalla condotta della Società, all'individuazione del Contraente idoneo ovvero non siano pervenute offerte o manifestazioni di interesse;
 - b) per motivate ragioni d'urgenza che rendano impossibile, inopportuno o non conveniente effettuare l'esperimento delle altre procedure di scelta;
 - c) nel caso in cui la prestazione o il bene richiesto sia offerto da un unico Operatore economico sul mercato;
 - d) qualora dal confronto competitivo tra più proponenti la Società non conseguirebbe nessun particolare vantaggio tecnico o economico in termini di prezzo, qualità o livello di prestazioni;

- e) qualora, con riguardo ad incarichi di natura professionale, l'individuazione del professionista richiede il ricorso ad un rapporto fiduciario.

PARTE IV - DELLA CONCLUSIONE, STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 60 – Conclusione del Contratto privato

1. Il Contratto privato è stipulato in una delle seguenti forme:
 - a) forma pubblica (rogito notarile);
 - b) scrittura privata autenticata;
 - c) scrittura privata, in alternativa alla lettera d);
 - d) mediante corrispondenza commerciale, che costituisce la forma ordinaria.
2. Si adottano le forme di cui alle lettere a) e b) del comma 1, solo qualora le suddette forme siano requisito di validità, di opponibilità o di trascrivibilità del Contratto privato.
3. Tutta la documentazione relativa alla stipulazione e all'esecuzione contrattuale deve essere conservata per almeno 4 (quattro) anni dalla conclusione del relativo rapporto.

Art. 61 – Garanzie

1. La Società può richiedere a garanzia dell'offerta e dell'esecuzione del Contratto privato, la prestazione di cauzione, di norma in forma di fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La garanzia prestata ha natura di penale applicabile in caso di revoca dell'offerta o di parziale o inesatto adempimento del Contratto privato.
3. Forme di garanzia differenti da quelle indicate al comma 1, gli importi, l'eventuale possibilità dello svincolo progressivo proporzionato all'avanzamento delle prestazioni e, in generale, le condizioni di operatività della garanzia sono valutate volta per volta dal Rappresentante.

Art. 62 – Pagamenti

1. I pagamenti devono essere coerenti col contenuto del Contratto privato e sono effettuati previa emissione di regolare documento contabile e fiscale.
2. I pagamenti dovranno essere disposti previa acquisizione dei documenti e svolgimento delle verifiche eventualmente richieste dalla normativa in vigore.
3. Il pagamento del corrispettivo relativo all'avanzamento delle prestazioni è effettuato a seguito di verifica della loro regolare esecuzione.

Art. 63 – Variazioni in corso di esecuzione

1. E' sempre ammessa la possibilità di variare il contenuto contrattuale durante la fase esecutiva, entro i limiti e con le modalità previste dalla specifica disciplina del Contratto privato contenuta nel Codice Civile, qualora la variazione risulti necessaria od opportuna alla compiuta tutela degli interessi imprenditoriali della Società.

2. Qualora la variazione importi maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto privato originario, la sua adozione è sottoposta alle medesime forme di controllo e autorizzazione previste per lo stesso.

PARTE V – DELLA PICCOLA CASSA

Art. 64 – Piccola cassa

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a 10.000,00 euro non è richiesta alcuna formalità, fatto salvo quanto previsto nell'art. 60, comma 3.
2. L'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal Rappresentante dai quali risulti il Contraente, l'oggetto e l'ammontare della spesa.
3. In ogni caso non sono consentite le acquisizioni per piccola cassa mediante giustificativo nelle seguenti ipotesi:
 - a) acquisto di beni e di servizi per i quali siano utilizzabili contratti in corso di validità con consegna prontamente disponibile;
 - b) acquisti di importo superiore al limite sopra fissato o elusivamente frazionato in lotti.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 65 – Clausola di chiusura

1. Nell'ambito dell'attività contrattuale oggetto della presente Sezione, viene osservato il quadro normativo delineato, tra l'altro, dalle seguenti fonti:
 - a) Codice civile;
 - b) norme in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione, si applicano le norme elencate al comma 1 ed i principi richiamati dall'art. 3.